



# **Comune di Ascoli Piceno**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## **ORDINANZA DEL SINDACO SETTORE 1 - POLIZIA LOCALE**

**N.574 DEL 22/09/2026**

**OGGETTO: CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI DOMESTICI ED ALTRI VOLATICI  
SINANTROPI SUL TERRITORIO COMUNALE.**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'igiene e la sanità pubblica dei cittadini rappresentano un interesse pubblico primario;
- si verificano, con sempre maggiore frequenza, problematiche legate all'imponente presenza, nel centro abitato di Ascoli Piceno, della specie del piccione di città;

VISTA la situazione di necessità ed urgenza che si è verificata in piazza San Tommaso e nelle vie adiacenti con la presenza di numerosi piccioni ed i conseguenti inconvenienti di natura igienico-sanitaria;

VALUTATO il rischio che tale massiccia presenza, soprattutto se concentrata in un ristretto luogo può causare problematiche sanitarie favorendo la trasmissione di malattie infettive e/o parassitarie;

PRESO ATTO che, nonostante l'impegno dell'attuale Amministrazione Comunale con azioni volte a prevenire e contenere il proliferare dei piccioni nel centro storico di Ascoli Piceno, sono ancora numerose le segnalazioni e richieste pervenute da privati cittadini che

lamentano problematiche nelle loro residenze in particolare nella zona di piazza San Tommaso e nelle vie limitrofe ;

TENUTO CONTO CHE:

- la presenza eccessiva di piccioni determina danni a monumenti, edifici e palazzi e spazi pubblici, principalmente a causa del guano, ovvero l'insieme degli escrementi prodotti dagli uccelli, che risulta altamente corrosivo e veicolo di agenti patogeni;
- il guano, oltre a deturpare il patrimonio architettonico e urbano rappresenta un rischio igienico- sanitario favorendo la trasmissione di malattie infettive e parassitarie;

CONSIDERATO che la tutela della salute pubblica, del decoro urbano e della sicurezza igienico-sanitaria della collettività impone l'adozione di misure urgenti ed idonee a contenere la popolazione di piccioni ed a prevenire comportamenti che ne favoriscano la proliferazione;

VISTA la necessità ed urgenza di ordinare tutti gli interventi necessari atti ad eliminare la situazione di pericolo per l'igiene pubblica;

RITENUTO necessario intervenire con provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi degli artt.50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, per prevenire ed eliminare situazioni di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, nonché per la tutela del patrimonio urbano e monumentale;

## **ORDINA**

alla popolazione presente sul territorio comunale, a tutela della sicurezza pubblica quanto segue:

- il divieto, con decorrenza immediata ed a chiunque, di somministrare qualunque tipo di alimento ai piccioni ed altri volatici all'interno dei centri urbani;
- impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni ed altri volatili su terrazzi, tetti, lastrici solari, davanzali, cornicioni, nicchie anche all'interno di cortili o altri siti privati, applicando dissuasori non cruenti e/o realizzare l'immediata chiusura di aperture, anche di aerazione,

attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare un luogo favorevole per la nidificazione;

- il divieto di qualsiasi attività di deposito incontrollato di qualsiasi fonte alimentare che possa costituire elemento di attrazione per le specie selvatiche;
- il divieto assoluto di qualsiasi abbandono di rifiuti organici al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- ai proprietari, locatari, usufruttuari o detentori a qualsiasi titolo di immobili a provvedere alla pulizia regolare e periodica di tutte le aree interessate dalla presenza di guano e residui di cibo;

#### INCARICA

Il Comando di Polizia Locale di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto ordinato e disposto con il presente atto;

#### AVVISA

che fatte salve maggiori responsabilità e conseguenze penali le violazioni accertate alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza, tenuto conto dell'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000, saranno punite con sanzioni pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

#### DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito Istituzionale del Comune;

#### AVVERTE

che, a norma dell'art.3, comma 4 della legge n.241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche, entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale,

**IL SINDACO**

**Marco Fioravanti**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*